

BGer 5F_11/2025 vom 26. Mai 2025

Bundesgericht, 2025-05-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5F_11_2025

FR: TF 5F_11/2025 du 26 mai 2025

IT: TF 5F_11/2025 del 26 maggio 2025

Erwägungen

E. 1

Il 27 febbraio 2025, mediante sentenza 5A_83/2025 emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile - poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente - il ricorso in materia civile interposto dalla A. _____ SA contro una sentenza 3 gennaio 2025 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, che aveva a sua volta respinto (nella misura della sua ricevibilità) il ricorso di tale società avverso le comminatorie di fallimento notificate dall'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano nelle esecuzioni promosse dalla B. _____ SA per l'incasso di fr. 2'227.50 (oltre accessori) e fr. 869.25 (oltre accessori).

E. 2

Con domanda 20 marzo 2025 la A. _____ SA, rappresentata dal suo amministratore unico C. _____, ha chiesto al Tribunale federale la revisione della sentenza 5A_83/2025 in applicazione dell'art. 121 lett. c e d LTF. L'istante ha anche chiesto la "sospensione immediata dell'esecuzione fino alla revisione del caso".

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 3

La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).

Con decreto 24 marzo 2025 l'istante è stata invitata a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte pari a fr. 1'000.-- entro l'8 aprile 2025. L'atto giudiziario contenente il decreto non è stato ritirato durante il periodo di giacenza postale. In applicazione dell' art. 44 cpv. 2 LTF , la notificazione di questo decreto va però reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, l'istante doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (v. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

Scaduto infruttuoso detto termine, mediante un ulteriore decreto 14 aprile 2025 all'istante è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 7 maggio 2025, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 15 aprile 2025 l'atto giudiziario contenente il decreto è stato rinviato al Tribunale federale con l'annotazione dell'ufficio postale secondo

cui vi era un ordine di trattenere la corrispondenza. Giusta l' art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto va ritenuta avvenuta il settimo giorno dalla ricezione dell'invio da parte dell'ufficio postale (v. DTF 141 II 429 consid. 3.3).

Dato che l'anticipo richiesto non è stato fornito nemmeno nel termine suppletorio (v. art. 48 cpv. 4 LTF), conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 14 aprile 2025 il Tribunale federale non può entrare nel merito della domanda di revisione.

E. 4

Da quanto precede discende che l'istanza di revisione, manifestamente inammissibile, può essere decisa nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta alla sospensione dell'esecuzione.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.